



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 124/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68790** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 3 maggio 2022 ad istanza del sig.: **L. A.**,
nato a OMISSIS (c.f.: OMISSIS), ivi residente in via OMISSIS, elettivamente
domiciliato in via Piazza Amendola n.31, presso lo studio dell'avv. Roberta
Sorgi (c.f.: SRGRRT79R71G273Y), che lo rappresenta e difende giusta
procura in atti e, che, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 133 co. 3
e dell'art. 176, comma 2, c.p.c., dichiara di voler ricevere le notifiche e le
comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata:
robertasorgi@pec.it;

CONTRO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.: 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (NRRTNG70H55F061Y, Pec:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (c.f.:
GRMFNC64R17F158V pec:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)

- giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini

del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato presso

l'avvocatura regionale dell'Istituto in Palermo, alla via M. Toselli n. 5;

-INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (EX GESTIONE

I.N.P.D.A.P.), Direzione Provinciale di Palermo, in persona del

rappresentante legale *pro-tempore* domiciliato per la carica in Palermo, via F.

Laurana n.59;

- **l'Agenzia delle Entrate**, in persona della Direttrice *pro-tempore* della

Direzione Regionale della Sicilia, avente sede in Palermo, nella Via Wilhelm

Konrad Roentgen, n. 3, c.f.: 06363391001, rappresentata e difesa nel presente

giudizio ai sensi degli artt. 158 del d.lgs. n. 174/2016 e 417-bis c.p.c., giusta

procura conferita dalla Direttrice regionale allegata all'atto di costituzione, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dai dr. Vera Loffredo (c.f.:

LFFVRE78E44G273X), Francesco Morici (c.f.: MRCFNC64S10G273V),

Gaspere Galizzi (c.f.: GLZGPR81H27G273A) e Giuseppe Domenico Giunta

(c.f.: GNTGPP69A12G273S), funzionari in servizio presso la Direzione

Regionale della Sicilia ed ivi elettivamente domiciliati, con indicazione, ai

sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 136 c.p.c., all'art. 51 del d.l. n.

112/2008, nonché all'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15

luglio 2011, n. 111, di ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai recapiti

mail: dr.sicilia.ru.ncd@agenziaentrate.it e agli indirizzi P.E.C.:

dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

contenziosocivilesicilia@pec.agenziaentrate.it; *terzo chiamato in causa*

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 20 marzo 2024, con l'assistenza del segretario

d'udienza, sig.ra Michela Montalbano, l'avv. Sorgi per il ricorrente, il dott.

Morici per l'Agenzia delle Entrate e l'avv. Norrito per l'INPS, come da

verbale;

Ritenuto in

FATTO

I. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. L. premesso di essere

stato in servizio dall'01.06.1981 al 16.12.1991 presso le Ferrovie dello Stato,

e successivamente in modo continuativo e senza interruzioni presso l'Agenzia

delle Entrate, Ufficio Provinciale Territorio di Palermo dal 16.12.1991 al

01.12.2021 anno di cessazione del rapporto di lavoro, deduceva che, formulata

richiesta di pensione anticipata (c.d. quota 100), emergeva che nel calcolo dei

contributi utili ai fini pensionistici, non erano stati calcolati i contributi relativi

a tutto l'anno 2001 già richiesti, in precedenza, da parte ricorrente, e che in

data 25.11.2021 l'Inps gli comunicava che *"la richiesta presentata in data*

22.09.2021 è stata accolta e che è stata liquidata la pensione anticipata, cat.

FS n. OMISSIS con decorrenza 01.12.2021. La liquidazione è stata effettuata

in via provvisoria per contribuzione incompleta e per contribuzione in attesa

di conferma...[...omissis...] La pensione è calcolata sia con il sistema

retributivo sia con quello contributivo, sulla base della contributi versati dal

01.06.1981 al 31.08.2021".

Chiedeva, pertanto, a questa Corte di:

- *accertare e dichiarare che il Sig. L. ha lavorato ininterrottamente presso*

l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Territorio di Palermo dal

16.12.1991 al 01.12.2021 anno di cessazione del rapporto di lavoro;

- *accertare e dichiarare che i contributi figurativi per l'anno 2001 ai fini*

del computo della pensione non sono stati correttamente accreditati;

- conseguentemente condannare l'Inps alla riliquidazione della pensione con il pagamento di eventuali differenze dovute a titolo di arretrati in favore del Sig. L. oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;*
- Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.*

II. L'INPS si costituiva in giudizio, deducendo che *con il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, ai fini del calcolo, si è tenuto conto di tutti i periodi presenti nell'estratto conto previdenziale, dunque escluso il 2001 in quanto questo non è mai stato trasmesso dall'Agenzia delle Entrate (soggetto obbligato al versamento dei contributi) e che finchè l'Agenzia non provvederà a questa rettifica (che il reparto ha provveduto a richiedere a seguito del deposito del ricorso) ove dovuta, l'Inps non potrà procedere ad un aggiornamento della posizione assicurativa nè, di conseguenza, ad una riliquidazione dell'assegno pensionistico.*

Chiedeva, pertanto, di Ritenere che Inps ha correttamente liquidato e rinviare alla modifica dell'estratto conto assicurativo da parte dell'Amministrazione datoriale, eventuale riliquidazione; – Ritenere in ogni caso l'Inps non inadempiente rispetto alla eventuale riliquidazione per mancanza della domanda, e ciò anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio.

– In subordine, rigettare il ricorso con qualunque statuizione. – Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

III. All'udienza del 21 giugno 2023, su richiesta di parte ricorrente, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle

Entrate alla luce della memoria dell'INPS la causa veniva all'uopo rinviata all'udienza dell'8 novembre 2023.

IV. L'Agenzia delle Entrate, a seguito della integrazione, si costituiva in giudizio con memoria del 17 ottobre 2023, chiedendo di *dichiarare la correttezza degli adempimenti posti in essere da quest'Agenzia delle Entrate in occasione del collocamento a riposo dell'odierno ricorrente, dichiarando cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, rigettando, altresì, ogni qualsivoglia domanda - a oggi, peraltro, non formulata - nei confronti di quest'Agenzia.*

Deduceva a sostegno della propria posizione che correttamente la Direzione regionale, preso atto della determinazione assunta dal L. *“di poter usufruire del decreto legge n° 4/2019 art.14 convertito in legge n° 26/2019 (quota 100), per il pensionamento con decorrenza 01/12/2021 (1° giorno di pensione)”*, trasmetteva, con nota n. 72225 del 16/9/2021, al Fondo Speciale Dipendenti FF. SS. dell'I.N.P.S. la documentazione necessaria a quest'ultimo per la liquidazione del trattamento pensionistico del dipendente, e segnatamente anche il prospetto dei dati utili per la determinazione della pensione, ove erano ricomprese, tra le altre, anche le retribuzioni corrisposte nell'anno 2001; sennonché l'INPS con nota del 16 maggio 2023 comunicava che *Sul suo estratto conto, che si allega, risulta che l'anno 2001 è totalmente privo di contribuzione. Per questa ragione si invia l'allegato SA/RETT, da compilare nelle sezioni di pertinenza e ritrasmettere con firma e timbro del titolare o legale rappresentante...* Riferisce che, quindi, la Direzione Regionale, con nota n. 47816 del 14/6/2023, ha ritrasmesso al Fondo Speciale Dipendenti FF.SS. dell'I.N.P.S. il modello SA/RETT per l'anno 2001, debitamente

compilato nelle sezioni di pertinenza e riguardante l'odierno ricorrente, anche sulla base di quanto risultante dalla consultazione del C.U.D. anno 2001 del medesimo ex dipendente.

Deduceva che, pertanto, a seguito del suddetto ulteriore adempimento posto in essere dalla Direzione regionale, è venuto meno il motivo per cui al sig. L. non risultava alcuna retribuzione per l'anno 2001 e che ostacolava l'aggiornamento della posizione assicurativa di quest'ultimo e, di conseguenza, la riliquidazione dell'assegno pensionistico; conseguentemente, sarebbe cessata anche la materia del contendere.

V. All'udienza dell'8 novembre 2023 il Giudice, visto che l'INPS chiedeva un rinvio per poter verificare l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico ai fini della cessazione della materia del contendere, *udite le parti e considerato che l'Agenzia delle Entrate, costituitasi a seguito dell'ordinanza n. 112/2023, ha allegato di avere trasmesso all'Inps - Fondo Speciale dei dipendenti F.S. - il modello SA/RETT relativo all'anno 2001 debitamente compilato e che pertanto è stata aggiornata la posizione assicurativa del ricorrente in senso adesivo alla pretesa oggetto del presente giudizio*, rinviava la causa all'udienza del 20 marzo 2024, per verificare l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico e l'eventuale cessazione della materia del contendere.

VI. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Norrito per l'INPS riferiva che il modello SA RETT è pervenuto alla sede metropolitana di Milano ma non risulta che sia stato l'estratto conto assicurativo, chiedeva pertanto un nuovo rinvio. L'avv. Sorgi si opponeva alla richiesta di rinvio e insisteva in ricorso. Il dott. Morici per l'Agenzia delle Entrate riferiva che non era pervenuta alla

sua amministrazione richiesta di ulteriore rettifica e si riportava alla propria posizione processuale.

Il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminare, non può essere disposto un ulteriore differimento della causa, contrariamente alla richiesta dell'INPS, atteso che già alla precedente udienza era stato disposto un rinvio, su concorde avviso delle parti, per verificare l'avvenuta riliquidazione ai fini della cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'INPS.

La causa appare, d'altro canto, matura per la decisione.

2. Sempre preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, regolarmente attinto dal procedimento notificatorio del ricorso e del decreto di fissazione udienza (notifica effettuata presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, mediante invio a mezzo posta certificata all'indirizzo ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese - IPA e dei professionisti) non si è costituito e non è comparso all'udienza pubblica.

3. Il giudizio ha ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico per tenere conto della posizione contributiva corretta relativamente all'anno 2021. I fatti costitutivi non sono contestati né dall'INPS né dall'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa, e pertanto il ricorso può essere accolto nel merito, nei limiti di quanto richiesto dalla parte ricorrente e nei termini di seguito esposti.

Deve, invero, rammentarsi, al fine di illustrare la *ratio decidendi*, che il primo comma dell'art. 115 cpc nel testo novellato dalla L. n. 69/2009, applicabile al giudizio contabile per effetto dell'art. 7 e 95 comma 1 c.g.c., ha introdotto l'onere per la parte costituita di prendere posizione in merito ai fatti dedotti dalla controparte stabilendo che tali fatti, ove non specificatamente contestati, possono essere posti a fondamento della decisione del giudice in quanto pacifici (*ex multis* cfr., da ultimo, la locale Sezione di Appello n. 69/2023, con la precisazione che *La non contestazione va però considerata come comportamento processualmente rilevante allorché abbia per oggetto meri fatti materiali e non l'applicazione di regole giuridiche, essendo le situazioni di diritto estranee all'ambito di operatività del citato art. 115 cpc.*).

Le parti resistenti hanno confermato che i contributi figurativi per l'anno 2001 spettanti al sig. L., che aveva mantenuto l'iscrizione al Fondo speciale Dipendenti FF.SS., ai fini del computo della pensione non sono stati accreditati e che, pertanto, il provvedimento di liquidazione della pensione da parte dell'INPS in atto non ne tiene conto poiché l'Istituto non li ha rinvenuti nell'estratto conto contributivo.

Va rammentato che parte ricorrente non ha chiesto in via amministrativa la riliquidazione della pensione con il computo dell'annualità 2001 e che l'Istituto previdenziale, proprio a seguito della presentazione del ricorso, ha chiesto all'ente datoriale (Agenzia delle Entrate) l'aggiornamento dell'estratto conto previdenziale e della posizione assicurativa.

Le parti hanno, quindi, concordemente preso atto che in corso di causa l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla trasmissione del modello SA/RETT relativo all'anno 2001 debitamente compilato onde disporre

l'aggiornamento integrativo della posizione assicurativa del ricorrente in senso adesivo alla pretesa oggetto del presente giudizio.

Cionondimeno non può essere dichiarata allo stato la cessazione della materia del contendere, atteso che si è esaurita la sequela di competenza dell'Agenzia delle Entrate con l'invio del modello SA RETT per il 2021, ma, come responsabilmente dichiarato dal procuratore dell'INPS, non è stato ancora integrato l'estratto conto assicurativo presso la pertinente gestione previdenziale (fondo FS) prodromico alla riliquidazione della prestazione.

Dunque, alla luce della posizione processuale assunta dalle parti, che riconoscono le ragioni del ricorrente, e delle risultanze documentali, emerse a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la pretesa di parte ricorrente alla riliquidazione deve ritenersi fondata ed il ricorso deve essere accolto.

Conseguentemente, l'INPS deve essere condannata alla riliquidazione della pensione con il pagamento delle *eventuali* differenze dovute a titolo di arretrati, come richiesto dal ricorrente, atteso che questi non ne ha indicato l'ammontare né ha precisato l'impatto che l'aggiornamento contributivo relativo al 2001 determina sulla misura della pensione, oltre eventuali interessi e rivalutazione monetaria, ex art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c.

4. Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, atteso che parte ricorrente ha direttamente adito le vie giudiziali senza preventivamente fare istanza in via amministrativa e che l'INPS si è comunque diligentemente attivata, a seguito del ricorso, anche nei confronti dell'ente datore di lavoro, per provvedere alla integrazione della posizione assicurativa prodromica alla riliquidazione della prestazione.

